



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed il relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

VISTO il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059, con il quale è stato bandito il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

VISTO il Decreto Direttoriale 13 gennaio 2025, n. 55 recante "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059", il quale, sulla base dell'esiguo numero di candidati iscritti, individua la regione Veneto quale responsabile della procedura concorsuale per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – anche per le regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto di questa Direzione n. 768 del 13 marzo 2025 con il quale sono state ripartite tra l'Ufficio III di questa Direzione e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R. Veneto le attività finalizzate allo svolgimento della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, ai sensi del quale "l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione";

VISTO l'art. 9, comma 1, del D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, il quale dispone che la graduatoria dei vincitori "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali";

VISTO l'art. 59, comma 10, lett. d), secondo periodo, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", ai sensi del quale "Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 11, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";

VISTO il decreto ministeriale 11 luglio 2025, n. 137, recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026";



VISTO, in special modo, l'Allegato A del citato D.M. n. 137 dell'11 luglio 2025, recante "Personale docente - Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026", con particolare riferimento al cronoprogramma delle operazioni; **RICHIAMATO** il decreto di questa Direzione n. 4063 dell'8 settembre 2025, con il quale è stata disposta l'approvazione delle graduatorie per la classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – per le regioni Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonché, per le sole regioni Veneto ed Emilia Romagna, delle relative integrazioni ai sensi dell'art. 59, comma 10, lett. d), secondo periodo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTA la comunicazione in data 13 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha richiesto a questa Direzione, quale Ufficio responsabile della procedura concorsuale in argomento, l'integrazione, nel rispetto dei posti messi a bando, della relativa graduatoria di merito, a seguito di rinunce sopravvenute all'espletamento delle operazioni di immissioni in ruolo;

VISTO l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio previsto per il superamento delle prove concorsuali ma non rientranti nella citata graduatoria di merito;

VISTO l'elenco nominale fornito dall'USR per l'Emilia Romagna dei candidati aventi titolo allo scorrimento in base ai criteri di cui sopra;

RILEVATO che l'Allegato A del D.M. n. 137 dell'11 luglio 2025 prevede che "In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lett. d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva). Le graduatorie degli idonei di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 vengono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito";

RITENUTO necessario procedere allo scorrimento per rinuncia della graduatoria di merito;

DECRETA

Art. 1) Per le ragioni esposte nella premessa, la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, per la classe di concorso **A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**, per la regione Emilia Romagna, è integrata dalle seguenti posizioni:

Posizione graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio prova orale	Punteggio titoli	Punteggio totale
11	PAZIENZA	SARA	90.00	87.50	7.00	184.50
12	BIZZARRI	LORENA	88.00	80.00	15.00	183.00
13	BARTOLI	CHIARA	88.00	70.00	12.50	170.50

Art. 2) Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, la graduatoria di merito viene trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Art. 3) L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento all'albo on line e sul sito web di questo USR per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco BUSSETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse